



LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1999 n. 07

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 10/03/1999 n. 05

Riscossione delle tasse automobilistiche.

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Soggetti abilitati alla riscossione)

1. La facoltà di riscossione delle tasse automobilistiche è estesa, in ambito regionale, oltre che ai soggetti previsti dalla normativa statale in materia di riscossione, all'Automobile Club d'Italia, tramite le delegazioni degli Automobile Club Provinciali previa adesione ad apposita convenzione.

2. La Giunta regionale approva con proprio atto deliberativo la convenzione tipo per i soggetti abilitati alla riscossione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto Ministro delle Finanze 25 novembre 1998 n. 418 (regolamento recante norme per il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali), senza oneri per la Regione.

Articolo 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 febbraio 1999

MORI

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1999

___Num:0007

___Boll__Uff__Num:05

___Boll__Uff__Anno:1999